

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - diffida ad adempiere - Corte di Cassazione.

Diffida ad adempiere – Efficacia - Presupposto - Preesistenza dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima di scadenza termine di esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15052 del 11/06/2018

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI